

**Organo:** INAIL

**Documento:** Circolare n. 20 del 01 aprile 1987

**Oggetto:** D.M.10.10.1985. Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL.

---

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti delle amministrazioni statali è stata regolata finora dal D.M. 19 gennaio 1939, modificato dai decreti ministeriali 27 settembre 1940 e 10 novembre 1947, in attesa della emanazione di apposito decreto previsto dall'articolo 127 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Il decreto del Ministero del tesoro del 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.46 del 25 febbraio 1986 (all. n. 1), è intervenuto, pertanto, a dare concreta attuazione e regolamentazione all'assicurazione dei dipendenti statali nella speciale forma di gestione per conto dello Stato. Siffatto decreto, all'articolo 1, dispone che i dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, N. 1124 e successive modifiche ed integrazioni ed alle norme contenute nel presente decreto.

Persone assicurate e attività tutelate.

In forza del D.M. 10 ottobre 1985 sono obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, che rientrano nelle previsioni normative del vigente Testo Unico articoli 1 e 4.

Sono altresì compresi nella tutela i medici esposti alla azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, che prestano la loro attività alle dipendenze dello Stato come docenti e assistenti universitari, i medici addetti alle cliniche universitarie, ecc. (v. circolari nn. 17/1961 e 29/1961).

Non sono invece compresi nella particolare tutela i dipendenti statali rientrati nel campo di applicazione dell'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'agricoltura contemplati nel titolo II del Testo Unico, per i quali è previsto il pagamento dei contributi tramite lo SCAU e l'assicurazione viene attuata in gestione ordinaria.

Del pari, le disposizioni di cui trattasi non si applicano ai dipendenti delle aziende autonome del Ministero delle poste e telecomunicazioni, al personale dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo stato, per i quali vigono apposite disposizioni.

Datore di lavoro.

Lo Stato attua la tutela dei propri dipendenti non anticipando come noto il premio assicurativo, ma rimborsando le spese conseguenti alla tutela attuata nei casi di infortunio o malattia professionale.

L'obbligo assicurativo si concretizza al momento dell'evento lesivo; obbligo ed epoca sono pertanto inscindibili e l'onere a carico dello Stato continua a sussistere indipendentemente dalle successive vicende del rapporto di lavoro dell'infortunato, nel senso che l'Amministrazione statale presso la quale svolgeva attività il dipendente al momento dell'evento lesivo resta competente per il rimborso di tutte le prestazioni concesse dall'INAIL a termini di legge per lo stesso evento.

Il personale dello Stato in posizione di comando presso qualsiasi ente pubblico conserva la qualità di dipendente dello Stato (articolo 6 D.M. 10 ottobre 1985) e, pertanto, è assicurato nella forma della gestione per conto fino a quando non verrà giuridicamente inquadrato nei ruoli organici di quell'Ente.

Ne consegue che l'INAIL intrattiene il rapporto economico, per il rimborso delle prestazioni infortunistiche erogate, con l'amministrazione statale alla quale il dipendente appartiene, non assumendo rilievo la posizione di comando.

Occorre peraltro tenere presente che alcune amministrazioni statali ad esempio l'ANAS si avvalgono dell'opera di personale giornaliero che, comunque, non si configura come dipendente dello Stato.

Tale personale non può ovviamente essere compreso nella speciale forma assicurativa e per esso deve

essere attuata la tutela in forma ordinaria con l'accensione di regolari posizioni assicurative e versamento dei premi, salvo che per gli addetti ai lavori agricoli per i quali, come già indicato, è previsto il pagamento dei contributi tramite lo SCAU.

In ordine alla posizione dello Stato quale datore di lavoro, si rammenta che alla stregua della legge del 10 maggio 1982, n. 251, le amministrazioni statali sono tenute ad indicare nelle denunce di infortunio o di malattia professionale il numero di codice fiscale del lavoratore dipendente per non incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 16 della citata legge (v. circolari nn. 50/1984 e 20/1985).

Istituto assicuratore.

Lo Stato affida all'INAIL il compito di assicurare i propri dipendenti, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto la valutazione dell'indennizzabilità dei casi rientra nella specifica ed esclusiva competenza dell'INAIL.

Prestazioni assicurative.

Le prestazioni dell'assicurazione nei confronti dei dipendenti statali sono quelle previste dall'articolo 66 del Testo unico e successive modifiche ed integrazioni, esclusa l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea e pertanto:

una rendita per l'inabilità;

un assegno per l'assistenza personale continuativa;

una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;

la fornitura degli apparecchi di protesi.

Sono abolite le disposizioni impartite con circolare n. 43/1983 nelle parti concernenti il pagamento delle indennità per inabilità temporanea assoluta. Le unità operative come già annunciato dal Phonoprint del 3 marzo 1986 cessano quindi di provvedere alla erogazione ed alla liquidazione della prestazione suddetta ed alla sua liquidazione fittizia, in quanto sono stati fissati criteri diversi per il caricamento delle spese generali di amministrazione.

Analogamente, non debbono più essere erogate le prestazioni: integrazione rendita ex articolo 89 del Testo unico, rimborso delle giornate lavorative non effettuate. Ovviamente si continua a corrispondere invece il rimborso per spese di viaggio e diarie.

La nuova disciplina legislativa è operante dal 12 marzo 1986 per le prestazioni eventualmente erogate prima di tale data ai titoli di cui sopra, il rimborso alle competenti amministrazioni deve essere richiesto secondo la precedente normativa.

Le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici di cui al punto 5 del citato articolo 66 del Testo unico, sono erogate secondo le nuove disposizioni derivanti dai provvedimenti legislativi intervenuti nel corso di questi ultimi anni nel settore dell'assistenza sanitaria pubblica, tra cui acquista rilievo la legge n. 833/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

In base a tale quadro normativo le suddette prestazioni sono state demandate alla competenza delle amministrazioni locali che gestiscono il servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda le prestazioni idrofangotermaali e climatiche, il cui onere è del pari a carico delle UU.SS.LL., rientrano nei compiti dell'Istituto, secondo la specifica normativa in vigore, la prescrizione della cura e l'erogazione delle prestazioni economiche accessorie.

Coerentemente con quanto sopra esposto, per i dipendenti statali in servizio, queste sono limitate alle spese di viaggio, diaria e soggiorno alberghiero.

Per i dipendenti statali in quiescenza, invece ai sensi della lettera circolare n. 94/1982, è dovuta anche l'integrazione rendita.

Prestazioni integrative spettano altresì ai dipendenti statali le prestazioni integrative previste dal capo IX del Testo unico che, considerate le successive integrazioni e modificazioni apportate dal D.P.R. 18 aprile 1979, consistono in sintesi in:

concessione di protesi nei confronti di titolari di rendita a termini di revisione scaduta ultradecennio: III comma, articolo 178 del Testo unico n. 1124/1965;

concessione di presidi non previsti dalle istruzioni per la fornitura di protesi, apparecchi e presidi vari agli invalidi del lavoro: articolo 3 del D.P.R. 18 aprile 1979 ( v. circolare n. 33/1984, articolo 23 delle predette istruzioni);

erogazioni integrativa di fine anno a favore dei grandi invalidi: articolo 3 del D.P.R. 18 aprile 1979;.

concessione di presidi speciali a favore di grandi invalidi: articolo 3 del D.P.R. 18 aprile 1979 (v. articoli 15 16 e 17 del citato regolamento allegato alla circolare n. 33/1984);

elargizione in denaro una tantum connessa alla concessione del distintivo di onore di mutilato e di grande invalido del lavoro: articolo 3 del D.P.R. 18 aprile 1979 (v. da ultimo circolare n. 30/1985);.

assegno di incollocabilità ex articolo 180 del Testo unico n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni.

Unificazione di rendite ai sensi dell'articolo 80 Testo unico n. 1124/1965.

Nei casi in cui si debba procedere ad unificazione di rendite da infortuni o da malattie professionali di cui una a carico dell'INAIL e l'altra di competenza di una amministrazione statale, si applica l'articolo 80 del Testo unico; ne consegue che l'Istituto costituisce un'unica rendita in gestione ordinaria e l'amministrazione statale versa all'INAIL il valore capitale della quota parte della rendita unificata di competenza.

Qualora la percentuale invalidante da addebitare alla gestione per conto dello Stato sia inferiore al minimo indennizzabile, l'amministrazione dello stato versa all'INAIL una quota del valore capitale della rendita unificata proporzionale al grado di inabilità relativo all'infortunio o alla malattia professionale a carico dello Stato.

Il valore capitale della quota di rendita dovuto dall'amministrazione statale è calcolato con riferimento alla data di costituzione della rendita unificata.

Oltre alla quota del valore capitale, l'amministrazione statale versa la quota a proprio carico dei ratei della rendita unificata erogati dalla data di decorrenza della medesima rendita sino a quella di riferimento (data di costituzione); gli importi dei valori capitali e dei ratei a carico delle amministrazioni statali sono determinati da questa Direzione generale Consulenza Statistico Attuariale. A tal fine le unità operative debbono inviare a questa Direzione Generale Consulenza Statistico Attuariale, e per conoscenza al servizio prestazioni assicurative, il mod. 16/SA della rendita unificata, il mod. 16/SA della rendita pregressa ed il mod. 22/SS dell'ultimo infortunio o malattia professionale.

Alla richiesta dei suddetti importi nei confronti della competente amministrazione statale provvede questa Direzione Generale servizio prestazioni assicurative.

Contenzioso in caso di controversie tra assicurati dipendenti statali e INAIL, quest'ultimo è abilitato a stare in giudizio ed è tenuto a dare comunicazione dell'instaurazione dei relativi procedimenti nonché del loro esito alle amministrazioni statali interessate (articolo 7 del decreto in esame).

Le unità operative competenti, non appena venga loro notificato un ricorso in sede giudiziaria di dipendenti delle amministrazioni dello stato, infortunati o tecnopatici o di loro superstiti aventi diritto, analizzeranno le fattispecie sotto l'aspetto legale dando notizia del giudizio promosso dall'infortunato all'Ente statale che ha denunciato l'infortunio o la tecnopatia o presso cui lavora o lavorava l'assicurato.

Contrariamente alle procedure sinora seguite, non deve più essere inviata a questa Direzione generale la segnalazione delle azioni instaurate.

Deve invece essere trasmessa a questa Direzione generale, oltre che alla competente amministrazione

statale, copia del provvedimento che definisce il giudizio.

Azione verso terzi responsabili in materia di azioni di rivalsa per infortuni dei dipendenti statali, l'ordinamento della particolare gestione consente di raffigurare il rapporto tra le amministrazioni statali e l'INAIL come da rapporto di mandato, in forza del quale l'istituto provvede per conto di dette amministrazioni alla liquidazione degli infortuni occorsi ai loro dipendenti. Ne deriva che, nei casi di infortuni imputabili a fatto di terzi, l'INAIL (mandatario) non può attivare direttamente l'azione di rivalsa, ne può istituire un'azione diretta al risarcimento, la quale compete esclusivamente all'amministrazione statale interessata (mandante) 22/ss dell'ultimo infortunio o malattia professionale.

L'INAIL, come mandatario, è tenuto a fornire alle amministrazioni statali le notizie ed i documenti necessari all'esperimento di detta azione ed compiere tutti gli atti idonei per cautelare, nell'interesse delle amministrazioni medesime, l'eventuale esercizio di tale azione.

Pertanto le unità operative dovranno inviare immediatamente al presunto responsabile civile o coresponsabili in solido ed al danneggiato o ai suoi eredi le prescritte diffide, avendo cura di precisare che le stesse vengono effettuate dall'INAIL nella sua qualità di mandatario e per conto e nell'interesse dell'amministrazione statale.

La diffida, com'è noto ha lo scopo di evitare che il responsabile civile effettui pagamenti verso il danneggiato a titolo di risarcimento danni.

Le unità operative a modifica di quanto sino ad oggi attuato cureranno direttamente il rapporto con le amministrazioni statali inviando copia della lettera di diffida nonché la documentazione acquisita (copia del referto all'Autorità giudiziaria, dell'inchiesta pretorile, delle eventuali sentenze, ecc.) e riservandosi di comunicare l'ammontare delle prestazioni erogate dall'INAIL per il caso trattato.

Nell'ipotesi in cui le fattispecie vengano definite senza costituzione di rendita per inabilità permanente, le unità operative dovranno comunicare all'amministrazione statale le spese effettivamente sostenute per il caso.

Nell'ipotesi, invece, si costituisca rendita per inabilità permanente ovvero rendita a superstiti, le unità operative invieranno i modelli 16/SA e 16/BIS SA a questa Direzione generale Consulenza Statistico Attuariale, per il calcolo del valore capitale; acquisito detto elemento, le predette unità dovranno notificarlo all'amministrazione statale interessata unitamente alle altre spese.

Si deve in ogni caso omettere di far conoscere al presunto responsabile il costo infortunistico e di accettare eventuali somme che il responsabile (o l'impresa assicuratrice) intendesse versare a tacitazione.

#### Rapporto economico con lo Stato

Le amministrazioni statali rimborsano annualmente all'INAIL (articolo 2 del decreto) gli importi delle prestazioni assicurative erogate nonché un'aliquota per le spese generali di amministrazione, per le spese di accertamenti medico legali e per le prestazioni integrative ed un'aliquota per le spese generali di amministrazione delle rendite.

E' facoltà dell'INAIL richiedere a dette amministrazioni statali, a titolo di finanziamento per la gestione, un'anticipazione annuale pari al 50% dell'importo dell'ultima richiesta di rimborso, anticipazione che sarà conguagliata in occasione della presentazione della rendicontazione annuale.

Alla richiesta di rimborso nonché a quella di finanziamento della gestione provvederà questa Direzione generale Servizio Prestazioni Assicurative.

Le richieste annuali elaborate meccanograficamente su modelli 52/C mecc.(rendite) e 51/C mecc. (altre spese), il cui contenuto è sottoscritto dal Presidente dell'Istituto e convalidato dall'organo di controllo, saranno notificate alle amministrazioni statali competenti con il caricamento delle spese generali di amministrazione.

Opzione per la rendita INAIL o per la rendita privilegiata statale.

Nei casi in cui gli infortunati o tecnopatici abbiano acquisito il diritto ad optare, a norma di legge, per la rendita di infortunio cumulata con il trattamento ordinario di quiescenza oppure per la pensione

privilegiata statale con rinuncia alla rendita infortunistica, è fatto carico alle amministrazioni statali competenti di richiedere agli interessati la prescritta dichiarazione opzionale e notificarla all'INAIL (articolo 5 del decreto).

La opzione esercitata è irretrattabile.

Nella ipotesi di ricevimento da parte della amministrazione statale di opzione del reddituario per la pensione privilegiata statale, le Unità operative sospendono il pagamento della rendita a partire dal rateo immediatamente successivo e comunicano alle amministrazioni statali competenti gli importi di rendita già corrisposti.

Alle operazioni di conguaglio provvede direttamente l'amministrazione statale.

Istruzioni contabili.

Atteso che il decreto 10 ottobre 1985 prevede l'erogazione da parte dell'Istituto delle prestazioni assicurative elencate nell'articolo 66 del Testo Unico e successive modifiche ed integrazioni, con la esclusione dell'indennità per inabilità temporanea, si è provveduto alle opportune modifiche ai capitoli di bilancio che accolgono le prestazioni di che trattasi.

L'allegato n. 2 riporta in sintesi prospettica la nuova struttura del piano dei conti per capitoli interessati alla gestione per conto, a valere con il 1° gennaio 1987.

Le modifiche riguardano:

A) le registrazioni delle quote spese generali di amministrazione e spese per accertamenti medico legali da richiedere alle amministrazioni dello stato che saranno rilevate al sottoconto 02 del capitolo 810 prestazioni a dipendenti delle amministrazioni dello Stato e del capitolo 811 prestazioni ad assistiti da speciali gestioni a carico dello Stato.

Tale sottoconto avrà classificazione amministrativa A (accentrato).

Pertanto la dizione del sottoconto 02 sarà spese generali in luogo di indennità per inabilità di temporanea;

B) le registrazioni di eventuali reincassi di altre spese che saranno effettuate al sottoconto 03 del capitolo 210 rimborso prestazioni erogate a dipendenti delle amministrazioni dello Stato e del capitolo 211 rimborso prestazioni erogate ad assistiti da speciali gestioni a carico dello stato.

La nuova dizione del sottoconto 03 sarà reincassi di indennità di temporanea.

I sottoconti aboliti sono: 1) 063.08 recuperi diversi 2) 210.05- 211.05- reincassi di altre spese 3) 210.06 prestazioni assicurative erogate a dipendenti delle amministrazioni dello Stato 4) 810.08 811.08- spese generali.

La digitazione delle registrazioni contabili nei capitoli in argomento deve essere effettuata tenendo conto delle istruzioni impartite nell'allegato 6 alla circolare n. 43/1983, che riguardano esclusivamente il campo descrizione alfabetica dell'operazione stessa.

Per ogni operazione deve essere indicata l'esatta partita contabile prevista nel codice 26 delle partite (codice delle amministrazioni statali); inoltre, i capitoli di uscita ed i sottoconti che rilevano eventuali reincassi di prestazioni accolgono solo operazioni contestuali.

L'allegato n. 3 elenca: nella parte a) i sottoconti sottoposti a formali controlli meccanografici codificati con 8: mancato rispetto dei vincoli di cui alla nota tecnica; nella parte b) i capitoli sottoposti a controlli meccanografici codificati con 2: errata competenza.

La codificazione 4 evidenzia il mancato abbinamento fra partita contabile e capitolo di bilancio.

Si raccomanda la scrupolosa e completa digitazione dei dati anche per quanto riguarda eventuali aggiunte o variazione rispetto a precedenti segnalazioni, al fine di evitare errate imputazioni dei casi alle amministrazioni interessate.

Debbono ritenersi abrogate tutte le precedenti disposizioni impartite in materia, contrastanti con le presenti.